



TRIBUNALE DI GROSSETO

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Procedimento n. 476/2021 VG

Tribunale di Grosseto

Il Giudice,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da [REDACTED]
letti gli atti;

ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (Avv. Niccolò Antichi) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies, non ravvisandosi in particolare nella specie cause ostative all'ammissione della procedura in ragione della contemporanea pendenza di un' esecuzione immobiliare a carico dell'odierno istante (n. 197/2017 rgei), avente ad oggetto alcuni immobili di proprietà dell'istante, con le precisazioni che seguono: trattandosi di immobili già provvisoriamente aggiudicati nell'ambito della suindicata procedura immobiliare, giammai la presente procedura potrà travolgere gli effetti dell'aggiudicazione, stante il disposto di cui all'articolo 187 bis disp. att. c.p.c.,

dovendosi pertanto senz'altro procedere nell'ambito della procedura esecutiva all'emissione del decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario. La somma ricavata dalla vendita andrà invece destinata ai creditori concorsuali dell'odierna procedura, con conseguente sospensione della procedura esecutiva quanto alla fase di distribuzione del ricavato; i restanti immobili di cui l'istante è proprietario *pro quota* andranno invece liquidati nell'ambito dell'odierna procedura concorsuale previo eventuale esperimento del relativo procedimento divisionale, salva la possibilità di una comoda divisibilità in natura o l'eventuale interesse dei comproprietari all'acquisto delle quote indivise a prezzo almeno pari a quello di stima;

- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c.2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.

Il giudice,

visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED] e residente come in atti.

- a) nomina liquidatore il dott. Roberto Comandi;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone, in particolare, la sospensione della esecuzione immobiliare n. 197/2017 limitatamente alla fase di distribuzione del ricavato, che dovrà essere destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali ed acquisita dal liquidatore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Grosseto;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione che devono essere ancora venduti nell'ambito della presente procedura, con la precisazione che relativamente a tali immobili l'ordine di liberazione sarà eseguito dal liquidatore al momento dell'aggiudicazione;

- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, l'automobile di proprietà dell'istante di modesto valore e comunque necessaria alle proprie esigenze lavorative;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta;
- h) dispone che il liquidatore dia comunicazione del presente procedimento al ge per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Grosseto 28.5.2021

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini